



Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali

Prot. n.

Roma,

AC

Gent. Sig.ra
Barbara Umile

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex artt. 409 n. 3 c.p.c. e 52, comma 2, Decreto legislativo n. 81 del 15.06.2015

La presente scrittura tra:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. C.F. 00399810589 con sede in Via Salaria n. 691, appresso denominato "Committente o Istituto",

la Sig.ra Barbara Umile, nata a / e residente a /
, Via / C.F. /, appresso denominato "il
Collaboratore".

Premesso che:

- l'Istituto ha attualmente la necessità di garantire che venga svolta l'attività di Modella nell'ambito del Corso di "Modellazione" della Scuola dell'Arte della Medaglia, relativi all'anno accademico 2021-2022;
- il Committente non dispone allo stato al proprio interno di risorse aventi specifica professionalità cui affidare il ruolo di Modella durante le prove d'esame e durante le lezioni del Corso suindicato, volte allo studio dal vero delle proporzioni anatomiche e dei volumi della figura umana;
- il Committente intende, quindi, avvalersi dell'apporto del Collaboratore Sig.ra Barbara Umile;
- per le attività necessarie il Collaboratore è dotato di specifica esperienza;
- il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun Albo Professionale e cassa previdenziale;
- è intendimento delle Parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse vengono qui richiamate e fanno parte integrante del presente accordo;

Prot. n.

Roma,

- 2) il Committente con il presente atto conferisce al Collaboratore l'incarico di Modella durante le lezioni e le prove d'esame dei Corsi suindicati;
- 3) la collaborazione, pertanto, consisterà nel posare come Modella durante le lezioni e le prove d'esame del Corso di "Modellazione" della Scuola dell'Arte della Medaglia, relativi all'anno accademico 2021-2022;
- 4) con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore accetta quanto ai precedenti punti 2) e 3);
- 5) il Collaboratore provvederà a svolgere in favore del Committente le prestazioni di lavoro non subordinato di cui al precedente punto 3), definendone modalità e tempi;
- 6) le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo di esclusiva o di osservanza di un orario di lavoro. Tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative e tecniche del Committente, il Collaboratore dovrà coordinarsi per l'espletamento delle attività con il responsabile della Scuola dell'Arte della Medaglia definendo congiuntamente l'orario delle lezioni. Pertanto, il Collaboratore, fermo restando gli impegni assunti con il presente accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi;
- 7) il Collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente e la prestazione sarà effettuata in piena autonomia, senza che il Collaboratore debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; in particolare, il Collaboratore - oltre gli accordi presi con il Responsabile della Scuola dell'Arte della Medaglia - non dovrà osservare un orario di lavoro, né giustificare assenze, né assoggettarsi al codice disciplinare;
- 8) è escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Collaboratore prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate;
- 9) l'incarico conferito si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n.3, c.p.c..
- 10) per l'attività di cui al presente contratto il Collaboratore percepirà un compenso pari a € 9.520,00 (novemilacinquecentoventi/00), al lordo delle ritenute di legge e sarà erogato, dietro rilascio da parte del Collaboratore della prescritta documentazione fiscale, con periodicità mensile. Pertanto, qualunque spesa sostenuta dal Collaboratore, nello svolgimento del rapporto, resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nella determinazione del corrispettivo;
- 11) all'atto della percezione del compenso verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro prestato in forma coordinata e continuativa;


Prot. n.

Roma,

- 12) il compenso di cui sopra è stato determinato in misura forfetaria per l'intero rapporto. Nel caso in cui il rapporto dovesse trovare conclusione per qualsiasi motivo, il compenso sarà erogato, per la parte ancora non corrisposta, in misura percentuale in relazione al periodo temporale effettivamente lavorato;
- 13) il Collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; si obbliga altresì a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza di contratto che successivamente, qualsiasi dato, informazione o materiale di carattere confidenziale relativi al Committente ed all'attività da esso svolta, di cui verrà in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente contratto;
- 14) la collaborazione avrà inizio il 1° novembre 2021 e cesserà il 15 luglio 2022; nell'arco di questo periodo la prestazione si svolgerà nelle giornate del giovedì e del venerdì mattina; il rapporto terminerà senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso; non sarà inoltre prorogabile, rinnovabile o reiterabile per alcuna ragione;
- 15) il Committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente contratto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. per giusta causa e comunque qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 5 giorni rispetto alle modalità concordate secondo quanto previsto al precedente punto 6), nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
 - di proposizione di azione penale a suo carico;
- 16) l'Istituto, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001, ha adottato il "Modello organizzativo" di cui fa parte il Codice Etico, consultabile sul sito aziendale alla pagina www.ipzs.it/areafornitori al quale il Collaboratore dovrà attenersi nell'esecuzione del presente incarico.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Collaboratore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile *on line* sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.ipzs.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - Corruzione.

Il Collaboratore si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre l'Istituto al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012;



POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO

Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali

Prot. n.

Roma,

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.T.P.C.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Collaboratore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Istituto a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni,

- 17) la collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile;
- 18) con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore dà atto di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; Il Collaboratore, inoltre, autorizza il Committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione; detti dati saranno trattati nei limiti strettamente necessari per il corretto svolgimento della prestazione e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico; qualora per lo svolgimento del trattamento il Collaboratore si dovesse avvalere di suoi incaricati, gli stessi opereranno sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità;
- 19) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa inoltre che, in conformità all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 il curriculum vitae e gli estremi del presente contratto saranno pubblicati sul sito aziendale dell'Istituto www.ipzs.it sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente agli altri eventuali incarichi, rapporti o simili assunti dal Prestatore d'opera presso Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici tenuti ad osservare la presente normativa, come indicati nella dichiarazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. già trasmessa all'Istituto. In sede di pubblicazione verrà data evidenza che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
La validità ed efficacia del presente incarico è sospensivamente condizionata alla pubblicazione ex art. 15 del citato decreto legislativo dei dati allo stesso relativi;
- 20) le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell'incarico saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 21) le Parti convengono quale foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, il Foro di Roma;

Prot. n.

Roma,

- 22) qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere convenuta ed accettata per iscritto;
- 23) tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente;
- 24) per qualsiasi eventualità non espressamente prevista da questo accordo, si applicheranno le norme di legge vigenti.

Il Collaboratore

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

6 - IT
Data e ora della firma: 29/10/2021 10:51:49

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 6-7 (modalità di esecuzione) 15 (clausola risolutiva espressa), 21 (Foro competente) e 23 (risoluzione contratto).

Il Collaboratore